



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig. Giovanni Nicoletti.

RECLAMO n.57 del Sig. NARDI Carmine (Società A.S.D. AGID DIPIGNANO)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 15.1.2015 (squalifica fino al 31.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro telefonicamente a chiarimenti;

RILEVA

il calciatore Nardi contesta la squalifica irrogatagli in primo grado per aver colpito l'arbitro, assumendo di non essersi assolutamente reso responsabile del grave gesto.

Nella seduta del 3 febbraio 2015, preso atto della gravità della sanzione irrogata e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta successiva del Collegio.

L'arbitro nella seduta del 20 febbraio 2015– telefonicamente - confermava integralmente il suo rapporto, in particolare ribadiva di essere stato colpito con una violenta manata sul capo dal calciatore che senza ombra di dubbio aveva riconosciuto in Carmine Nardi in quanto al momento del gesto gli si era posto di fronte.

Appare, tuttavia, conforme a giustizia ridurre la sanzione a tutto il 30 giugno 2016.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore NARDI Carmine a tutto il 30 GIUGNO 2016 e dispone restituirsi la tassa reclamo.

RECLAMO n. 67 della Società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (omologazione risultato gara del 25.1.2015 Soriano 2010 – Gioiosa Jonica; squalifica calciatore PATEA Francesco fino al 28.6.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della reclamante;

RILEVA

la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il comportamento tenuto dal proprio calciatore Patea Francesco reo di aver tentato di aggredire l'arbitro (in due distinti momenti) e il commissario di campo non riuscendovi perché impedito da terzi soggetti intervenuti (calciatori di entrambe le squadre e Carabinieri).

Chiede, inoltre, che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe viziata, a suo dire, da errore tecnico (ripresa del gioco con i calciatori della squadra del Gioiosa Jonica ancora a festeggiare la propria rete nella metà campo avversaria).

Il reclamo è infondato in ordine al primo motivo di doglianza.

Appare incontrovertibile che il Patea abbia in maniera decisa e pervicace tentato in ben due occasioni di aggredire l'arbitro ed a fine gara il primo assistente di gara. La narrazione dell'arbitro è puntuale e circostanziata e permette di accertare senza alcun dubbio che il calciatore non è riuscito a colpirlo solo per l'intervento deciso di compagni ed avversari. Tuttavia la sanzione appare da rimodulare in relazione alle responsabilità ed ai fatti contestati riducendola a tutto il 30 aprile 2015.

Il reclamo è inammissibile in ordine al secondo motivo. Ai sensi dell'art. 46 del C.G.S. i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Detto adempimento non è stato esperito dalla reclamante che ha inoltrato il reclamo direttamente in secondo grado e tra l'altro, anche in tale fase, in maniera irrituale. Ha difatti inviato copia del reclamo alla controparte presso indirizzo errato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si chiede la ripetizione della gara del 25.1.2015 Soriano 2010 – Gioiosa Jonica; lo accoglie parzialmente in quella in cui si impugna la squalifica inflitta in primo grado al calciatore PATEA Francesco riducendola a tutto il 30 APRILE 2015; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.68 della Società A.S.D. PRO PELLARO 1921

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 del 29.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Pro Pellaro 1921 – Ravagnese G.B.I. del 18.1.2015 con il risultato di 0-3 per posizione irregolare del calciatore NICOLO' Antonio).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore Nicolò Antonio nella gara del 18.1.2015 Pro Pellaro 1921 – Ravagnese G.B. Il calciatore risulta agli atti del competente Ufficio Tesseramento di questo Comitato Regionale LND Calabria svincolato alla data di disputa della gara.

Pur confermando l'assunto di cui sopra, la reclamante sostiene che si tratti di mero errore materiale compiuto in assoluta buona fede. L'addetto della società avrebbe, infatti, al momento del tesseramento di Nicolò Antonio Carmelo nato il 23.12.1989 e residente a Reggio Calabria in via Nazionale Archi aggiornato erroneamente il tesseramento di calciatore "omonimo": Nicolò Antonio nato a Reggio Calabria 4.2.1986 e residente anch'esso a Reggio in via Nazionale Archi. Cita, a sostegno della propria tesi, decisione del giudice sportivo del Comitato Regionale Sicilia del 7.11.2014.

Ritiene questa Corte che la tesi della reclamante non possa essere accolta in quanto non ricorre nel caso che occupa un errore materiale ma un errore formale che ha finito per produrre conseguenze di natura assolutamente sostanziale: ha preso parte alla gara un calciatore che risultava non tesserato e, pertanto, in posizione irregolare.

Anche in merito alla buona fede è da evidenziarsi che ogniqualvolta le società si apprestano ad operare un tesseramento, sono tenute a porre in essere una serie di verifiche preliminari necessarie a fugare ogni dubbio sulla legittimità dell'operazione e sul corretto perfezionamento dello stesso.

E' per tale motivo che, in dette occasioni, occorre impiegare la massima diligenza possibile, per dimostrare, in caso di giudizio disciplinare, la buona fede e l'affidamento incolpevole maturato.

Nel caso di specie appare chiaro che non può esserci alcun affidamento incolpevole in quanto vi era solo una parziale omonimia e una differente data di nascita.

Inoltre la buona fede della società potrebbe avere rilevanza per le eventuali sanzioni disciplinari da comminarsi a carico dei tesserati e della società ma non per l'omologazione del risultato della gara che risulta, comunque, alterato per la partecipazione di un calciatore che al momento della disputa stessa non era tesserato per la società che lo ha impiegato.

I precedenti giurisprudenziali dei gradi superiori si attestano nei casi di specie su un formale ossequio del dettato normativo con la sola introduzione da parte delle pronunce più recenti di una mitigazione della penalizzazione da irrogare in caso di deferimento per la posizione irregolare in più gare. Si ritiene cioè non automaticamente applicabile la sanzione che prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata, ulteriore a quella oggetto del primo reclamo proposto nel termine di sette giorni dalla disputa della stessa.

Per tale ragioni il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.69 della Società A.C.D. ACADEMY P. VIOLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 SGS del 29.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Academy P.Viola – Valanidi Calcio Giovani del 19.1.2015 con il punteggio 0-3 Torneo Esordienti Fair Play, esclusione del torneo per seconda rinuncia).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale (con C.U. n.61 del 29/01/2015 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria) ha accertato che la gara A.S.D. Academy P.Viola – A.S.Valanidi Calcio Giovanile del 19/01/2015, valevole per il Torneo Fair Play-Categoria Esordienti, non ha avuto luogo per la mancata presentazione della società Academy P. Viola e, conseguentemente, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della stessa:

- ✓ punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3;
- ✓ esclusione dal Torneo "Fair Play", in quanto seconda rinuncia, ai sensi di quanto previsto dal relativo Regolamento pubblicato sul C.U. n.27 del 30/10/2014 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria.

La reclamante impugna il suddetto provvedimento, sostenendo, invece, di essersi regolarmente presentata al campo di calcio di Bocale (RC) alle ore 17,30, orario in cui avrebbe dovuto avere inizio la gara, "non trovando nessuno"; pertanto, la società chiede che venga disposto l'annullamento della decisione di primo grado e la ripetizione della gara.

Questa Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta suddetta.

Infatti, il Giudice di I grado ha correttamente preso atto del rapporto predisposto dalla Delegata dell'Attività di Base presso la Delegazione di Reggio Calabria (essendo esclusiva competenza del Settore Giovanile e Scolastico della Lega di verificare il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative del torneo in questione), nel quale, in modo puntuale, dichiara di avere iniziato il riconoscimento dei calciatori della società Valanidi alle ore 17,30, attendendo invano l'arrivo dell'altra società, "come prevede il regolamento, altri 20 minuti, cioè fino alle 17,50", orario in cui ha lasciato il parcheggio dello stadio.

Il reclamo, pertanto, è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.70 della Società A.S. JACURSO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 5.2.2015 (squalifica allenatore CILIBERTO Antonio fino al 5.4.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della reclamante;

RILEVA

la reclamante A.S. Jacurso contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il comportamento tenuto dal proprio allenatore ritenendolo reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

In particolare nega che le proteste vibrato del Ciliberto integrino gli estremi della minaccia, riconosciuta al contrario dal giudice di prime cure, nell'affermazione pronunciata dallo stesso di rivolgersi agli Organi federali per tutelare le ragioni della propria squadra in merito alla sospensione della gara che riteneva non sufficientemente motivata dalle avverse condizioni atmosferiche.

La tesi della reclamante appare fondata in quanto il Ciliberto, per come del resto anche dichiarato dall'arbitro nel proprio rapporto, ha sicuramente tenuto un comportamento offensivo ma certamente non minaccioso non potendo riscontrarsi nella volontà "di portare le fotografie alla lega" la prospettiva di un danno ingiusto.

Ritiene, pertanto, questa Corte che il comportamento del Ciliberto vada derubricato in comportamento offensivo e la squalifica opportunamente ridotta fino alla data del 26 febbraio 2015.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al signor CILIBERTO Antonio a tutto il 26 FEBBRAIO 2015 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.71 della Società A.S.D. ACLI SPORTING CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.36 SGS del 5.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Rosso blu A.S. Cotroni – Acli Sporting Club del 30.1.2015 con il punteggio di 0-3; ammenda di € 300,00; squalifica dei calciatori MAURO Antonio e CAVALLARO Pietro fino al 31 GENNAIO 2016; squalifica del calciatore MANCUSO Francesco fino al 30 GIUGNO 2015; squalifica del calciatore PORTI Diego per UNA giornata effettiva di gara; risarcimento danni subiti dal direttore di gara e dalla società Rosso blu A.S. Crotonei, se richiesti e documentati).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società la reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna le sanzioni per come riportate in epigrafe ridimensionando la gravità dei fatti imputati ai propri tesserati nonché negando la responsabilità per i danni cagionati ad indumenti e mobili presenti nello spogliatoio arbitrale ed in quello della squadra Rosso blu AS Cotroni. Chiede, inoltre, la ripetizione della gara in epigrafe per la presenza a bordo campo e negli spogliatoi di persone non iscritte in distinta.

Tale ultima doglianza è inammissibile per non aver la reclamante inviato copia del reclamo alla controparte per come disposto all'art. 46 del C.G.S..

In merito alle sanzioni irrogate in primo grado è da dirsi che il rapporto dell'arbitro smentisce la tesi della reclamante in quanto riporta i fatti in maniera puntuale e circostanziata.

Ritiene, tuttavia, questa Corte che le sanzioni irrogate ai calciatori Mauro e Cavallaro vadano ridotte a tutto il 30 giugno 2015 tenuto conto che i comportamenti per quanto particolarmente gravi anche perché reiterati non sono sfociati in alcun atto di violenza.

La sanzione irrogata al capitano Mancuso va inoltre ridotta (fino al 26 febbraio 2015) in quanto la valutazione di responsabilità per mancata assistenza all'arbitro non può non tener conto del fatto che lo stesso Direttore di gara non è stato colpito. Conseguenzialmente è opportuno ridurre l'ammenda a € 150,00 confermando l'obbligo in carico alla società Sporting Acli di tenere indenni arbitro e avversari dei danni subiti, se richiesti e documentati.

Dichiara da ultimo non impugnabile la sanzione di una giornata di squalifica irrogata al calciatore Porti Diego.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui si impugna la squalifica del calciatore PORTI Diego e la ripetizione della gara in epigrafe;

in parziale accoglimento riduce l'ammenda a € 150,00, la squalifica di MAURO Antonio a tutto il 30 GIUGNO 2015, -la squalifica di CAVALLARO Pietro a tutto il 30 GIUGNO 2015 e la squalifica di MANCUSO Francesco a tutto il 26 FEBBRAIO 2015;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.72 della Società CALCIO CITTADELLABONIFATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 SGS del 5.2.2015(ripetizione gara Cittadellabonifati – Vibonese Calcio del 19.1.2015 Campionato Regionale Giovanissimi).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito telefonicamente l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito del ricorso della società U.S. Vibonese Calcio Srl, ha accertato che al 24° del II tempo della gara *Calcio Cittadellabonifati-U.S. Vibonese Calcio Srl* del 19/01/2015, l'arbitro ha allontanato l'assistente di parte della società Vibonese Calcio Srl, Cammarata Ignazio, per comportamento non regolamentare in campo (litigava con una persona presente in tribuna), non provvedendo tuttavia alla relativa sostituzione con altro assistente di parte in violazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Di conseguenza, avendo rilevato nella suddetta fattispecie un errore tecnico da parte del direttore di gara, il primo giudice ha deliberato la non omologazione della gara in questione, ordinandone la ripetizione (cfr. C.U. n.33 del 05/02/2015 del Comitato Regionale Calabria Attività Giovanile).

La società Calcio Cittadellabonifati propone reclamo avverso la decisione succitata, sostenendo:

1) che il ricorso in primo grado della società U.S. Vibonese Calcio Srl avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto quest'ultima avrebbe omesso di inviare alla Calcio Cittadellabonifati (in qualità di controparte) copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo, in violazione del disposto di cui all'art.46 del C.G.S.;

2) che i fatti, per come accertati dal giudice di prime cure, non risponderebbero a quanto realmente accaduto: la reclamante sostiene, infatti, che l'allontanamento dell'assistente arbitrale sarebbe avvenuto al 38° del II tempo (e non al 24°) e che l'assistente sarebbe stato regolarmente sostituito da un altro assistente di parte.

Relativamente al punto 1), si osserva che quanto sostenuto dalla reclamante non risponde al vero: infatti, risulta dagli atti che la U.S. Vibonese Calcio Srl ha ritualmente trasmesso il ricorso alla controparte via telefax.

Per quanto concerne il punto 2), il direttore di gara, sentito telefonicamente a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha dichiarato di non avere proceduto alla sostituzione dell'assistente di parte che era stato allontanato dal campo, incorrendo, quindi, in un errore tecnico.

Lo stesso ha precisato, altresì, di aver allontanato l'assistente di parte non al 24' ma al 38' del II tempo (al 3' minuto di recupero dei cinque concessi);

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non resta che confermare la decisione di primo grado.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.73 della Società A.S.D ZEFHIR MEGA FIVE CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (ammenda di € 150,00, inibizione a svolgere ogni attività fino al 20.3.2015 per il dirigente BENEDETTO Davide, squalifica massaggiatore CARELLA Carmelo Fabio fino al 10.7.2015; squalifica calciatore LORENTI Francesco fino al 10.4.2015, squalifica del calciatore MINNITI Vincenzo per quattro gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il comportamento tenuto dai propri tesserati per come riportato in epigrafe.

Chiede che tutte le sanzioni vengano congruamente ridotte ritenendo che i fatti che hanno fatto insorgere le responsabilità vadano ridimensionati e ricondotti ad una concitata ed al più scomposta protesta nei confronti degli arbitri.

Ritiene questa Corte che la tesi della reclamante non possa essere accolta con riferimento al comportamento tenuto del massaggiatore Carella Carmelo Fabio che, ripetutamente, ha colpito sul petto l'arbitro n.2 della gara, del calciatore Minniti Vincenzo che ha offeso e minacciato l'arbitro n. 1 a fine gara e del dirigente Benedetto Davide che ha, anch'esso, tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro n.2. Le sanzioni irrogate ai citati tesserati appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti.

In merito alla posizione del calciatore Lorenti Francesco è da dirsi che il gesto di tirare a sé il polso della arbitro per verificare dal cronografo il tempo del recupero concesso non può esser visto come tentativo di aggressione ma quale atto di protesta violenta di modesta entità accompagnato da frasi gravemente offensive.

Conseguenzialmente questa Corte reputa conforme a diritto ridurre la squalifica del Lorenti a tutto il 20 marzo 2015.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore LORENTI Francesco a tutto il 20 MARZO 2015; rigetta nel resto e -dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi